



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 1 di 22

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

(Reg UE 2018/848; JAS standard; COR Canadian Organic Regime)



CCPB SRL

40126 Bologna – Italy
Viale Masini, 36
tel. 051/6089811
fax 051/254842
www.ccpb.it
ccpb@ccpb.it

Redatto da: Responsabile Attività di Controllo e Certificazione	Verificato da: Responsabile Assicurazione Qualità	Approvato ed autorizzato all'emissione da: Amministratore Delegato	
		in data:	2021-11-15



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI**

**REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 2 di 22**

INDICE

PREMESSA	3#
SEZIONE 1. – PARTE GENERALE	4#
1.1. Scopo.....	4#
1.2. Generalità.....	4#
1.3. Documenti di riferimento.....	4#
1.4. Termini e definizioni.....	5#
1.5. Sigle ed abbreviazioni.....	7#
1.6. Organizzazione di CCPB.....	8#
1.7. Riservatezza.....	8#
1.8. Conflitto di interessi.....	8#
1.9. Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione.....	8#
1.10. Tariffe e pagamenti.....	8#
1.11. Risoluzione del contratto.....	9#
1.12. Disponibilità di informazioni al pubblico e agli operatori.....	9#
1.13. Lingua utilizzata.....	9#
1.14. Impegni richiesti al cliente.....	10#
SEZIONE 2. – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE	11#
2.1. Elementi di base degli schemi di certificazione.....	11#
2.2. Richiesta di ammissione al sistema di controllo.....	11#
2.3. Assegnazione dell'incarico ed esecuzione della verifica ispettiva fase d'avvio.....	11#
2.4. Valutazione e inserimento dell'operatore nel sistema di controllo.....	12#
2.5. Comunicazioni all'operatore e alle Amministrazioni Pubbliche.....	12#
2.6. Attività di sorveglianza sull'operatore.....	12#
2.7. Reclami.....	13#
2.8. Campionamenti.....	13#
2.9. Verifiche ispettive a seguito della sospensione della certificazione.....	14#
2.10. Emissione ed uso dei certificati.....	14#
2.11. Mantenimento della validità della certificazione.....	15#
2.12. Ritiro dei certificati.....	15#
2.13. Non conformità e provvedimenti dell'OdC.....	15#
2.14. Comunicazione dei provvedimenti adottati dall'OdC.....	17#
2.15. Notifiche di variazione, programmi annuali di produzione.....	18#
2.16. RegISTRAZIONI a carico degli operatori.....	18#
2.17. Ricorsi.....	18#
2.18. Recesso.....	19#
2.19. Richiesta di riammissione.....	19#
SEZIONE 3. – DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E USO DEI MARCHI	20#
3.1. Generalità.....	20#
3.2. Condizioni per il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità.....	21#
3.3. Condizioni per l'uso del logo comunitario.....	21#
3.4. Condizioni per l'uso del marchio CONTROLLO BIOLOGICO.....	21#
3.5. Condizioni per l'uso del marchio JAS - Japanese Agricultural Standard.....	21#
3.6. Condizioni per l'uso del marchio COR – Canadian Organic Regulation.....	22#
3.7. Condizioni per l'uso del marchio NOP – National Organic Program.....	22#



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 3 di 22

PREMESSA

Il Reg. UE 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, è la base normativa per tutti gli operatori che intendono percorrere la strada delle produzioni biologiche nel nostro paese. Il Reg. UE 2018/848 oltre a prevedere per tutte le fasi di produzione, trasformazione, condizionamento, importazione da paesi terzi e commercializzazione, norme tecniche e di comportamento che devono essere applicate dagli operatori, prescrive per ogni fase del processo produttivo una attività di controllo svolta da un ente autonomo. Pertanto, tra gli scopi del Reg. UE 2018/848 è quello di dettare le condizioni tecniche generali affinché un prodotto possa essere definito biologico e contemporaneamente dare le garanzie al consumatore che tale prodotto sia realmente ottenuto secondo i criteri definiti.

La conoscenza di quanto contenuto nel Reg. UE 2018/848 e nelle successive modifiche ed integrazioni comunitarie ed interpretazioni applicative nazionali, e l'applicazione di quanto in esso previsto, è una condizione essenziale per le aziende che vogliono ottenere e commercializzare prodotti biologici.

CCPB è un organismo di controllo e certificazione autorizzato dalle autorità pubbliche competenti in applicazione del Reg. UE 2018/848 ed è accreditato da ACCREDIA per l'attività autorizzata.

CCPB ha elaborato propri Standard di produzione biologica, nel rispetto della predetta normativa comunitaria, quale strumento per gli operatori. Sulla base degli Standard di produzione biologica del CCPB è inoltre possibile richiedere a CCPB la certificazione per prodotti biologici non regolamentati da altre norme, quali quelli della Ristorazione collettiva.

Infine, in forza dell'accreditamento ottenuto dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste del Giappone, CCPB è in grado di erogare il servizio di controllo e certificazione per quegli operatori che, avendo presentato apposita richiesta, intendono esportare i prodotti in conformità al Japanese Agricultural Standard (JAS) ed inoltre, in forza dell'accreditamento ottenuto dalla United States Department of Agriculture, CCPB è in grado di erogare il servizio di controllo e certificazione per quegli operatori che, avendo presentato apposita richiesta, intendono esportare i prodotti in conformità al National Organic Program (NOP).

Il presente Regolamento dell'attività di controllo e certificazione dei prodotti biologici, contiene una serie di prescrizioni alle quali un operatore si deve attenere per poter entrare nel sistema di controllo di CCPB e proseguire con la propria attività sotto la sorveglianza di CCPB stesso.

Il presente Regolamento è approvato dall'Amministratore Delegato di CCPB, e sottoposto all'attività di sorveglianza da parte del Comitato Salvaguardia Imparzialità. Il Comitato Salvaguardia Imparzialità è l'organo garante dell'imparzialità e della corretta esecuzione dell'attività di controllo e certificazione di CCPB; in esso sono equamente rappresentate le parti interessate alla attività di certificazione (Consumatori, Produttori, Preparatori, Distributori, Enti di Normazione, Amministrazioni Pubbliche).

CCPB garantisce l'accesso agli schemi di certificazione indicati nel presente Regolamento senza discriminazioni di alcun genere, non adotta condizioni indebite di carattere finanziario o di altra natura, né condiziona l'accesso al sistema di controllo e certificazione alle dimensioni dell'operatore o all'appartenenza dello stesso a particolari associazioni o gruppi di operatori.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 4 di 22

SEZIONE 1. – PARTE GENERALE

1.1. Scopo

Lo scopo del presente Regolamento è di disciplinare l'attività di controllo e certificazione degli operatori che hanno fatto richiesta di essere inseriti nel sistema di controllo di CCPB. Per le finalità del presente documento, il termine "operatore" vale anche quale "gruppo di operatori" come definito dalla normativa comunitaria, ove applicabile.

In particolare il presente regolamento integra il Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione sottoscritto dagli operatori, fornisce un'ampia descrizione dell'organizzazione e dell'attività di CCPB e disciplina le attività che devono essere seguite dagli operatori per accedere e permanere nel sistema di controllo, nonché le modalità a cui devono attenersi gli operatori che abbiano intenzione di pubblicizzare la certificazione e di utilizzare i marchi a disposizione riportati nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici, che si allegano quale allegato 001 a far parte integrante del presente Regolamento.

Eventuali deroghe al presente Regolamento, comunque non in contrasto con le norme di riferimento per CCPB, saranno oggetto di valutazione da parte di CCPB stesso, che si riserva di accettarle.

1.2. Generalità

CCPB è un organismo di terza parte, costituito il 18 giugno 2004, che gestisce un sistema di controllo e certificazione di prodotti e servizi, ed opera nell'ambito della valutazione della conformità dei prodotti agro-alimentari e dei prodotti "no-food" in generale, ottenuti sia nel settore della produzione agricola biologica – ivi comprese le attività di allevamento, preparazione, distribuzione ed importazione – che nel settore della produzione agricola eco-compatibile.

CCPB è un Organismo di Certificazione di prodotti, processi e servizi accreditato da ACCREDIA in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, nel settore dei prodotti alimentari di origine animale e vegetale e prodotti dell'industria agroalimentare di origine animale e vegetale. Inoltre è accreditato dal MAFF (Ministero dell'Agricoltura Foreste e Pesca Giapponese) per il JAS (Japanese Agricultural Standard); dalla Canadian Food Inspection Agency per il COR (Canadian Organic regulation) e dall'USDA per il NOP (National Organic Program).

CCPB opera nell'ambito della certificazione di prodotti agroalimentari, dei cosmetici biologici e naturali, del verde ornamentale, del tessile biologico, ed è orientato a sviluppare schemi di certificazione attinenti in modo particolare l'ecosostenibilità e la compatibilità ambientale.

1.3. Documenti di riferimento

Statuto di CCPB SRL	Atto costitutivo della Società CCPB SRL
UNI CEI EN ISO/IEC 17065	Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi
UNI CEI 70017	Valutazione della Conformità – Elementi fondamentali della certificazione di prodotto
UNI CEI EN ISO/IEC 17000	Valutazione della Conformità – Vocabolario e principi generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17025	Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1	Valutazione della Conformità – Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 1: requisiti generali
UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2	Valutazione della Conformità - Dichiarazione di conformità rilasciata dal fornitore – Parte 2: documentazione di supporto
UNI CEI EN 45020	Normazione ed attività connesse – Vocabolario generale
Regolamenti, circolari e prescrizioni ACCREDIA	
Regolamenti, circolare e prescrizioni IOAS	
Regolamento (UE) 2018/848 del parlamento europeo e del consiglio del 30 maggio 2018	relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio
Regolamento (UE) 2017/625 del parlamento europeo e del consiglio e sue successive modifiche ed integrazioni.	relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 5 di 22

Norme JAS (Japanese Agricultural Standard)	
Manuale Qualità di CCPB	
Procedura di Controllo Standard Produzioni Biologiche di CCPB	

Nota: per quanto riguarda i riferimenti datati, si applica esclusivamente l'edizione citata; per i riferimenti non datati, si applica l'ultima edizione del documento cui si fa riferimento (compresi eventuali aggiornamenti).

1.4. Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni previsti dalle norme e dai documenti di riferimento elencati al paragrafo 1.3 ed i seguenti:

AGRICOLTORE	una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo status giuridico di tale gruppo e dei suoi membri ai sensi del diritto nazionale, che esercita un'attività agricola (ivi inclusa la raccolta di prodotti spontanei)
AZIENDA NON IDONEA	azienda che non soddisfa i requisiti stabiliti dallo schema di certificazione prescelto
AZIONE CORRETTIVA	azione intrapresa per eliminare le cause di esistenti non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenirne il ripetersi
AZIONE PREVENTIVA	azione intrapresa per eliminare le cause di potenziali non conformità o altre situazioni indesiderate al fine di prevenirne la comparsa
CAMPIONE	quantità di materiale da campionare, appartenente al medesimo appezzamento o partita, suddivisa in almeno quattro aliquote simili tra loro di quantità minima sufficiente alla determinazione analitica prevista
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ	documento rilasciato da CCPB ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 2018/848 a ciascun operatore soggetto al proprio controllo che soddisfa i requisiti previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di produzione biologica e che attesta l'inserimento dell'operatore nel sistema di controllo per la specifica attività soggetta a certificazione
CERTIFICATO DI CONTROLLO PER L'IMPORTAZIONE	documento previsto per lo schema di certificazione Reg. (UE) 2018/848, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, oggetto di una spedizione da un paese terzo verso la Comunità Europea è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sull'agricoltura biologica
CERTIFICATO DI TRANSAZIONE	documento previsto per lo schema di certificazione Reg. CE 834/2007, che attesta che un quantitativo definito di prodotto, soggetto a transazione commerciale, è stato ottenuto conformemente alle norme vigenti sull'agricoltura biologica
CONFORMITÀ	rispondenza di un prodotto, processo o servizio a requisiti specificati
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ	documento con cui un fornitore dà assicurazione scritta che un lotto identificabile e rintracciabile di prodotto è conforme ai requisiti specificati sul certificato di conformità
DIFFIDA	invito scritto ultimativo a rimuovere una non conformità
ESCLUSIONE DAL SISTEMA DI CONTROLLO	cancellazione dell'operatore dal sistema di controllo, per la cui riammissione deve essere presentata una nuova domanda (prima notifica)
FORNITORE	parte che ha la responsabilità di garantire che i prodotti soddisfino e, se applicabile, continuino a soddisfare i requisiti su cui è basata la certificazione
INFRAZIONE	inadempienza critica che compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale o del rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di CCPB e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore
INOSSERVANZA	Inadempienza di scarsa entità che non compromette la conformità del processo di produzione e/o del sistema di autocontrollo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o dell'affidabilità dell'operatore



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI**

**REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 6 di 22**

IRREGOLARITÀ	inadempienza grave che compromette la conformità dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o del sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o della gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale
ISPETTORE	Persona che ha la competenza per effettuare una verifica ispettiva
LABORATORIO DI PROVA	laboratorio d'analisi che opera conformemente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, in possesso d'accreditamento in ambito EA o IAF, per i metodi di prova aventi precisione e incertezza nei campi di misura che interessano a CCPB ed inserito nell'elenco di cui al DM n. 2592 del 12 marzo 2014
LICENZA	documento con il quale CCPB accorda, a seguito stipula contrattuale, il diritto di utilizzare certificati o marchi o dichiarazioni di conformità per un determinato prodotto, processo o servizio, secondo le regole dello schema di certificazione
LICENZIATARIO	operatore in possesso della licenza
MISURE PREVENTIVE	le misure che devono essere adottate dagli operatori in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione al fine di garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo, le misure per la prevenzione e la lotta contro gli organismi nocivi e le malattie e le misure che devono essere adottate per evitare effetti negativi sull'ambiente, sulla salute degli animali e sulla salute dei vegetali
MISURE PRECAUZIONALI	le misure che devono essere adottate dagli operatori in tutte le fasi di produzione, preparazione e distribuzione al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l'uso nella produzione biologica conformemente al presente regolamento e di evitare la commistione di prodotti biologici con prodotti non biologici
NON CONFORMITÀ	azione o situazione che non corrisponde a quanto previsto dai regolamenti, accordi contrattuali e specifiche tecniche dello schema di certificazione prescelto con riferimento specifico alla definizione di cui al Reg. UE 2018/848, si tratta della mancata conformità a detto regolamento, o agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente ad esso
OGM	un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che non sia ottenuto mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I, parte B, della stessa direttiva
OPERATORE	la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto del Reg. UE 2018/848, in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione che ricadono sotto il controllo di tale persona
PROVA	determinazione di una o più caratteristiche di un oggetto di valutazione della conformità secondo una procedura
RAPPORTO DI PROVA	documento che presenta i risultati della prova ed altre informazioni ad essa relative
RECLAMO	contestazione relativa all'attività di controllo e certificazione in merito ad azioni di CCPB, o relative ai fornitori, o relative ai prodotti coperti da certificazione
RICORSO	la controversia attivata dal fornitore avversa a decisioni prese da CCPB
SCHEMA DI CERTIFICAZIONE	sistema di valutazione della conformità riguardante oggetti specificati di valutazione della conformità, ai quali si applicano gli stessi requisiti specificati, le stesse specifiche regole e le stesse procedure
SISTEMA DI CONTROLLO	regole, procedure e modello gestionale per eseguire la valutazione della conformità
SOPPRESSIONE DELLE INDICAZIONI BIOLOGICHE	divieto per l'operatore di usare indicazioni relative al metodo di produzione biologica nelle etichette e nei documenti in relazione alla partita o all'intera produzione



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI**

**REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 7 di 22**

SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	soppressione temporanea della certificazione per un periodo massimo di 12 mesi riferita ad una o più attività (produzione, preparazione e importazione) uno o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nel provvedimento, di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e comporta la soppressione delle indicazioni biologiche, se del caso, anche di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. (UE) 2018/848.
TRATTAMENTO DELLA NON CONFORMITA'	Attività svolta dall'operatore al fine di rimuovere la non conformità e ripristinare la situazione conforme
VERIFICA o VISITA ISPETTIVA	controllo ufficiale presso l'operatore

1.5. Sigle ed abbreviazioni

ACCREDIA	Ente Nazionale per l'accreditamento dei Laboratori di prova e degli Organismi di certificazione e ispezione
CCPB	CCPB SRL
CFIA	Canadian Food Inspection Agency
COR	Canadian Organic Regime
CRAC	Coordinatore Regionale Attività di Controllo
CSI	Comitato Salvaguardia Imparzialità
DNA	Acido Deossiribonucleico
EA	European Accreditation
IAF	International Accreditation Forum
IDL	Linee Guida per la conduzione delle verifiche ispettive
IOAS	International Organic Accreditation Service
JAS	Japanese Agricultural Standard
mg/kg	Milligrammo per Chilogrammo
MiPAAF	Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
MAFF	Ministero dell'Agricoltura, Foreste e Pesca del Giappone
Mod	Modulo
NC	Non Conformità
NOP	National Organic Programme
OGM	Organismo Geneticamente Modificato
PPCA	Programma Annuale Preventivo dei Controlli
PRO	Procedura
PCS	Procedura di Controllo Standard
RAC	Responsabile Attività di Controllo e Certificazione
RAM	Responsabile Ufficio Amministrazione
RUT	Responsabile Ufficio Tecnico
UBA	Unità Bovino Adulto
USDA	United States Department of Agriculture



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 8 di 22

1.6. Organizzazione di CCPB

CCPB si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, di una sede nazionale, di sedi regionali e di sedi estere, di personale dipendente e di ispettori esterni. Nella sede nazionale operano gli organismi direttivi, e sono svolte tutte le attività di certificazione; alle sedi regionali sono delegate, sotto la direzione del RAC, alcune attività di controllo.

Il personale interno è organizzato nei diversi uffici che dipendono direttamente dall'Amministratore Delegato; gli ispettori esterni svolgono la loro attività nell'ambito di un rapporto di prestazione professionale ed operano sotto la direzione ed il coordinamento del RAC.

CCPB utilizza personale qualificato per le attività di prova, controllo e certificazione, per il quale ha definito livelli minimi di competenza, inoltre, provvede all'attività di formazione e di addestramento ed aggiornamento per garantire sempre alti livelli di professionalità e di competenza.

Gli organi gestionali di CCPB sono costituiti dal Comitato Salvaguardia Imparzialità che ha il compito di garantire l'oggettività e l'imparzialità dei controlli e delle certificazioni, dal Comitato di Certificazione, che ha il compito di deliberare in merito alla certificazione degli operatori; dal Comitato Gestione Ricorsi che ha il compito di esaminare i ricorsi presentati dagli operatori contro le decisioni prese da CCPB. Esiste infine il Comitato degli Standard di produzione biologica che ha il compito di redigere l'omonimo documento.

1.7. Riservatezza

La riservatezza è un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di controllo e certificazione, pertanto tutti coloro che partecipano in qualsiasi misura direttamente o indirettamente alle attività di CCPB sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza.

Il personale interno, i collaboratori esterni e i membri degli organi gestionali e dei comitati di CCPB, sottoscrivono una dichiarazione di riservatezza a tutela delle informazioni apprese durante l'attività svolta per CCPB.

1.8. Conflitto di interessi

CCPB adotta politiche e procedure che non discriminano o impediscono o limitano l'accesso alla certificazione, inoltre non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti dei fornitori inseriti negli schemi di certificazione da essi prescelti.

Il personale coinvolto nell'attività ispettiva non svolge alcun tipo di consulenza nei confronti dei clienti di CCPB ed, inoltre, non svolge alcuna attività che sia in contrasto o che collimi con quelle dei fornitori medesimi.

Il personale e i collaboratori esterni coinvolti nei processi decisionali, non svolgono alcuna attività che sia in contrasto o che collimi con quelle dei fornitori certificati da CCPB; qualora le persone coinvolte si trovino a dover decidere su questioni attinenti fornitori con cui intrattengono rapporti di collaborazione o di qualsiasi altra natura, le medesime si asterranno da qualsiasi giudizio e non prenderanno parte all'istruttoria ed alle conseguenti decisioni. Queste persone sono tenute a firmare un impegno in tal senso, archiviato presso CCPB.

CCPB non produce, commercializza né valorizza prodotti agroalimentari.

CCPB non influisce in alcun modo su istanze dei fornitori che abbiano come scopo la commercializzazione dei prodotti oggetto di certificazione; a questo scopo non vengono praticate tariffe per l'attività di ispezione e certificazione discriminanti e tali da promuovere alcuni prodotti e/o alcuni fornitori a scapito di altri, né sono pubblicate liste parziali di operatori certificati.

Il personale interno, i collaboratori esterni e i membri degli organi gestionali e dei comitati di CCPB, sottoscrivono una dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi.

1.9. Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione

Il rapporto di fornitura di servizi tra CCPB e l'operatore controllato, è formalizzato mediante sottoscrizione del Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione.

Con tale sottoscrizione, l'operatore affida a CCPB l'esecuzione delle prestazioni inerenti il controllo e la certificazione di prodotti, processi e servizi inerenti l'agricoltura biologica, come previsto dalla legislazione vigente e come esplicitato nel presente Regolamento.

Il contratto è inviato da CCPB all'operatore, contestualmente ai documenti tecnici descritti al punto 2.2. "Richiesta di ammissione al sistema di controllo", in seguito al ricevimento della notifica di attività con metodo biologico.

Il contratto, una volta ricevuto dall'operatore deve essere da questi sottoscritto e rinviato a CCPB. CCPB monitora l'effettiva restituzione del contratto da parte dell'operatore, e ne sollecita se del caso, l'invio.

Qualora l'operatore ignori la richiesta, l'iter di ammissione nel sistema di controllo di CCPB, non ha corso.

1.10. Tariffe e pagamenti

CCPB deriva le proprie entrate economiche dai proventi dell'attività di controllo e certificazione, versati dagli operatori controllati.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 9 di 22

Le tariffe applicate sono stabilite dall'Amministratore Delegato di CCPB e sono comprensive del costo della gestione dei documenti inerenti il controllo e la certificazione delle aziende, del costo delle verifiche ispettive, delle analisi sugli eventuali campioni prelevati e del rilascio delle certificazioni richieste dall'operatore.

Le tariffe annue sono calcolate applicando criteri diversi in funzione dell'attività dell'operatore.

Le tariffe sono pubblicate sul Tariffario (ALL 002) che CCPB invia all'operatore contestualmente al Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione. L'invio avviene dopo il ricevimento della notifica di attività con metodo biologico.

Il Tariffario dettaglia i criteri di calcolo delle tariffe permettendo all'operatore di comprendere con chiarezza il costo da sostenere in base alle caratteristiche specifiche della propria azienda. Nel Tariffario, inoltre, sono descritti i casi di sua applicazione per ingresso nel sistema di controllo durante l'anno solare, per interruzione del servizio di controllo e certificazione per recesso volontario o esclusione, nonché le condizioni alle quali è possibile applicare riduzioni di tariffe.

Qualora l'operatore non rispetti gli obblighi di pagamento della fattura, secondo i tempi contrattualmente indicati, CCPB provvede alle operazioni di recupero del credito nell'arco dei 3 mesi successivi alla scadenza. Scaduto tale periodo, CCPB emette un sollecito tramite lettera a/r o altro mezzo equivalente, contenente l'invito a regolarizzare la situazione in essere entro 60 giorni dalla data di ricevimento.

In caso di mancato pagamento dei corrispettivi da parte dell'operatore, si provvede all'emissione del provvedimento di sospensione della certificazione per 60 gg al termine del quale, in assenza della regolarizzazione del pagamento dei corrispettivi dovuti, l'operatore sarà escluso dal sistema dei controlli con conseguente risoluzione di diritto del contratto. Il provvedimento di sospensione decade qualora l'operatore regolarizzi la sua posizione.

1.11. Risoluzione del contratto

L'operatore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo di CCPB; tale decisione comporta la risoluzione del contratto.

Per farlo l'operatore deve inviare una comunicazione, a firma del titolare e/o legale rappresentante, tramite raccomandata a/r o mezzo equivalente, con la quale informa della sua intenzione di uscire dal sistema di controllo previsto dal Reg. UE 2018/848; tale comunicazione deve essere inviata anche all'Amministrazione pubblica destinataria della notifica di produzione con metodo biologico, secondo le modalità previste dall'Amministrazione stessa.

CCPB ha parimenti facoltà di recedere dal contratto in caso di mancato rispetto da parte dell'operatore del punto 6 dello stesso, "Obblighi del Cliente".

La risoluzione può essere imposta di diritto da CCPB, senza necessità di pronuncia giudiziale, sia nel caso di esclusione dell'operatore dal sistema di controllo per non conformità a carico del Reg. UE 2018/848, sia per mancato rispetto degli obblighi di pagamento del corrispettivo dovuto per i servizi forniti.

La risoluzione del contratto, per volontà di una delle parti, implica l'interruzione del servizio di controllo e certificazione, a far data della relativa comunicazione. L'operatore è tenuto a corrispondere la quota di corrispettivi relativa alla durata dell'inserimento della propria azienda nel sistema di controllo, così come definito nel Tariffario.

1.12. Disponibilità di informazioni al pubblico e agli operatori

CCPB s'impegna a rendere disponibili le informazioni riguardanti la propria struttura direttiva, gli schemi di certificazione, le procedure di controllo e di certificazione, le tariffe applicate, e le procedure relative ai ricorsi ed agli appelli.

Tali informazioni sono contenute sul Contratto per la fornitura dei servizi di ispezione e/o certificazione e nel presente Regolamento; questi documenti sono inviati a tutti gli operatori e a chi ne fa richiesta e possono essere pubblicati sul sito web di CCPB (www.ccpb.it).

CCPB s'impegna a comunicare agli operatori gli aggiornamenti alle informazioni di cui sopra, al campo normativo e agli Standard di produzione biologica del CCPB, anche tramite lettere circolari, pubblicazione di newsletter, pubblicazioni sul sito web ed ogni altro mezzo ritenuto utile allo scopo di raggiungere l'utenza interessata; l'inoltro di tali aggiornamenti, è fatto nei tempi consoni al contenuto delle comunicazioni stesse.

Qualora a CCPB siano richieste informazioni sugli elenchi dei prodotti certificati e sui relativi produttori controllati, queste sono rilasciate dal personale addetto ai vari uffici attraverso la consultazione degli archivi informatici di CCPB. Gli elenchi degli operatori e dei relativi prodotti certificati sono pubblicati anche sul sito Internet di CCPB.

Salvo quanto indicato al periodo precedente, informazioni relative ad un particolare prodotto o fornitore non sono divulgate a terzi senza il consenso scritto del fornitore stesso o per obbligo specifico di legge con contestuale informazione al fornitore medesimo.

1.13. Lingua utilizzata

La lingua utilizzata nel rapporto di fornitura dei servizi di controllo e certificazione è l'italiano; tuttavia CCPB potrà emettere i certificati di conformità in due lingue (italiano e inglese) e in casi particolari, potrà accettare rapporti di ispezione redatti da altri organismi, purché in lingua italiana e/o inglese. Quando necessaria, la traduzione di certificati o di rapporti di ispezione da altre lingue diverse dall'inglese, all'italiano e viceversa, è a carico dell'operatore.



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI**

**REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 10 di 22**

1.14. Impegni richiesti al cliente

CCPB richiede ai propri clienti di conformarsi almeno ai seguenti punti:

- a) soddisfare sempre i requisiti di certificazione, compresa l'attuazione di opportune modifiche quando queste sono comunicate da CCPB;
- b) assicurare, se la certificazione si applica alla produzione in corso, che il prodotto certificato continui a soddisfare i requisiti di prodotto;
- c) adottare tutte le necessarie disposizioni per:
 - 1) la conduzione della valutazione e della sorveglianza (se richiesta), compresa la fornitura, ai fini dell'esame, della documentazione e delle registrazioni, e l'accesso alle apparecchiature pertinenti, al (i) sito (i), area(e), personale, e subappaltatori del cliente;
 - 2) l'istruttoria dei reclami;
 - 3) la partecipazione di osservatori, se applicabile;
- d) fare dichiarazioni sulla certificazione coerenti con il campo di applicazione della certificazione stessa;
- e) non utilizzare la propria certificazione di prodotto in maniera tale da portare discredito a CCPB e non fare alcuna dichiarazione riguardo alla propria certificazione di prodotto che CCPB possa considerare ingannevole o non autorizzata;
- f) sotto sospensione, revoca o scadenza della certificazione, interrompere l'utilizzo di tutto il materiale pubblicitario che contiene qualsiasi riferimento a questa e intraprendere azioni come richiesto dallo schema di certificazione (per esempio, la cessazione dell'uso dei documenti di certificazione) ed adottare qualsiasi altra misura richiesta;
- g) fornire copie dei documenti di certificazione ad altri, che siano riprodotti nella loro interezza o come specificato nello schema di certificazione;
- h) nel far riferimento alla propria certificazione di prodotto nei mezzi di comunicazione quali documenti, opuscoli, o materiale pubblicitario, conformarsi ai requisiti di CCPB o a quanto specificato dallo schema di certificazione;
- i) conformarsi a qualsiasi requisito che possa essere prescritto nello schema di certificazione relativo all'utilizzo di marchi di conformità, e conformarsi alle informazioni relative al prodotto;
- j) mantenere una registrazione di tutti i reclami presentati di cui abbiano conoscenza concernenti la conformità ai requisiti di certificazione e rendere queste registrazioni disponibili a CCPB quando richiesto, e
 - 1) intraprendere azioni appropriate con riferimento a tali reclami e a qualsiasi difetto riscontrato nei prodotti che influisca sulla conformità ai requisiti di certificazione;
 - 2) documentare le azioni intraprese;
- k) informare CCPB, senza ritardo, di modifiche che possano influenzare la propria capacità di soddisfare i requisiti di certificazione (Esempi di tali modifiche sono riportati nei singoli accordi di certificazione, anche in riferimento alle esigenze specifiche degli schemi di certificazione).

Tali impegni sono assunti dal cliente con la sottoscrizione del Contratto per la fornitura dei servizi di controllo e certificazione.



SEZIONE 2. – ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE

Nella seguente sezione è descritto il sistema di controllo e certificazione applicabile agli operatori che operano nell'ambito del Reg. UE 2018/848. La medesima sequenza di eventi vale per la certificazione agli Standard di produzione biologica del CCPB, e ad altri schemi aggiuntivi quali quello Japanese Agricultural Standard (JAS), e a quello del Canadian Organic Regime (COR), ma non per il National Organic Program, per il quale è sviluppato uno specifico schema di certificazione a sé stante.

2.1. Elementi di base degli schemi di certificazione

Ogni schema di certificazione gestito da CCPB, è costituito da elementi comuni che sono rappresentati dall'attività di ammissione degli operatori allo schema stesso e dalla successiva attività di sorveglianza della produzione in combinazione con prove o ispezioni di campioni prelevati dal mercato o dai magazzini del fornitore e/o con prove o ispezioni di ogni prodotto o di un particolare prodotto, nonché prove o ispezioni di lotti e/o valutazione di progetti. Lo schema di certificazione ai sensi del Reg. UE 2018/848, è comunemente indicato con il termine generico di sistema di controllo.

2.2. Richiesta di ammissione al sistema di controllo

CCPB prende atto della richiesta d'ammissione al proprio sistema di controllo da parte di un operatore, mediante il ricevimento, della notifica attività con metodo biologico, predisposta ed inoltrata secondo le istruzioni fornite dall'Autorità competente.

La notifica deve essere integrata dalla dichiarazione d'impegno dell'operatore contenente le descrizioni e le dichiarazioni richieste dall'art. 39.1 del (UE) 2018/848 redatta secondo le istruzioni ricevute da CCPB ed inviata unicamente alle sedi di quest'ultimo.

In occasione del ricevimento di una notifica, gli addetti dell'ufficio attività di controllo e certificazione provvedono alla verifica dei principali aspetti formali della sua compilazione, alla comunicazione all'operatore di eventuali carenze, alla verifica che la notifica di assoggettamento al sistema non sia stata presentata da un operatore escluso prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità; nonché all'inserimento dei dati nel software gestionale di CCPB.

Inoltre, in occasione del ricevimento di una notifica di variazione nella quale sia indicato il cambio dell'organismo di controllo, gli addetti dell'ufficio attività di controllo e certificazione procedono a richiedere all'organismo di controllo precedente il trasferimento del fascicolo di controllo.

Successivamente gli addetti provvedono all'invio all'operatore dei seguenti documenti: registri aziendali, contratto per la fornitura di servizi di ispezione e/o certificazione, tariffario e il presente Regolamento dell'attività di controllo e certificazione dei prodotti biologici.

Con riferimento ai registri aziendali, questi sono inviati da CCPB all'operatore allo scopo di fornire un idoneo supporto a quest'ultimo, per annotare tutte le operazioni riguardanti la produzione e la commercializzazione di prodotti biologici o in conversione. In alternativa, qualora l'operatore disponga già di registri obbligatori in adempimento di altre disposizioni normative, e sui quali siano registrate tutte le informazioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore biologico, queste registrazioni sono valutate nel corso della visita di ingresso nel sistema e se ritenute idonee allo scopo, l'operatore non è tenuto all'utilizzo dei registri forniti da CCPB.

2.3. Assegnazione dell'incarico ed esecuzione della verifica ispettiva fase d'avvio

Il RAC ha la responsabilità dell'assegnazione dell'incarico all'Ispettore per il controllo del nuovo operatore. L'operatore non può scegliere né suggerire l'Ispettore incaricato dell'ispezione; è facoltà dell'operatore non accettare l'Ispettore, purché in forma scritta e motivata.

La verifica ispettiva fase d'avvio è l'atto preliminare della valutazione dell'operatore per il suo ingresso nel sistema di controllo; è finalizzata alla verifica dell'esistenza di un'organizzazione aziendale e delle risorse, necessarie alla conformità al Reg. UE 2018/848, ivi inclusa la verifica della validità e completezza delle modalità di autocontrollo messe in atto dagli operatori per la specifica attività, incluse nella descrizione e dichiarazione d'impegno ex art. 39.1 del (UE) 2018/848.

La verifica ispettiva fase d'avvio è eseguita entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. L'esecuzione, entro i tempi previsti, è garantita a condizione che la documentazione ricevuta da CCPB sia completa e corretta, e che l'incremento degli operatori controllati nella regione di riferimento, non superi il 5% su base annua. A fronte di incrementi superiori nel numero dei richiedenti, CCPB garantisce l'esecuzione della verifica entro un tempo massimo di due mesi dalla data di ricevimento della notifica, e comunque nel rispetto del tempo massimo necessario per rilasciare il certificato di conformità entro 90 giorni dalla data di attribuzione del codice univoco dell'operatore da parte del SIB.

L'Ispettore incaricato del controllo ha il compito di verificare, tramite consultazione del gestionale aziendale, i documenti ricevuti da CCPB (notifica e suoi allegati) e di pianificare la verifica. A tale scopo, prende contatto con l'operatore per concordare la data e l'ora d'esecuzione della verifica ispettiva; lo informa sull'oggetto della verifica, sui documenti che deve predisporre e mettere a disposizione, e sulla necessità della sua presenza o di quella di un rappresentante munito



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 12 di 22

di delega scritta. La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il rappresentante aziendale abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'operatore controllato.

Al fine del completo svolgimento dell'attività ispettiva l'operatore deve garantire l'accesso ad ogni struttura, appezzamento, ciclo e processo produttivo, ad ogni documento di registrazione, anche contabile o amministrativa. Ai fini della raccolta di eventuali evidenze necessarie a supporto di conformità e/o di non conformità, l'operatore deve inoltre garantire la possibilità di tale raccolta a mezzo copiatura, fotocopiatura o fotografia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Al termine della verifica, l'ispettore compila la relazione d'ispezione, rilasciando all'operatore o una copia del resoconto di verifica ispettiva o una fotocopia dell'intero verbale di ispezione.

2.4. Valutazione e inserimento dell'operatore nel sistema di controllo

Al termine delle attività descritte al punto precedente, il Responsabile di schema effettua il riesame della pratica e la sottopone al Comitato di Certificazione per l'esame e la successiva decisione.

L'istruttoria prevede una valutazione tecnica per ogni attività per la quale l'operatore ha richiesto l'ammissione nel sistema di controllo. La valutazione è sottoposta al Comitato di Certificazione che la esamina ed esprime il giudizio definitivo.

L'operatore dichiarato idoneo si considera inserito nel sistema di controllo, per le specifiche attività richieste, dalla data di compilazione della notifica.

L'operatore dichiarato non idoneo, non è inserito nel sistema di controllo.

L'idoneità dell'operatore è sempre vincolata alla costante applicazione delle azioni concrete indicate nella relazione tecnica, con le integrazioni eventualmente richieste contestualmente alla decisione sulla valutazione.

2.5. Comunicazioni all'operatore e alle Amministrazioni Pubbliche

L'esito della valutazione della richiesta d'ammissione presentata dall'operatore, è notificato mediante l'invio del certificato di conformità a firma dell'Amministratore Delegato o a firma delle altre funzioni delegate alla firma dei certificati. Tale comunicazione avviene entro 90 giorni dall'attribuzione del codice univoco all'operatore da parte del SIB.

All'operatore dichiarato non idoneo sono comunicate le motivazioni della non ammissione al sistema di controllo. All'operatore che non ritiene legittima la decisione è riconosciuto il diritto di opporvisi mediante apertura di un ricorso.

L'esito della valutazione d'ammissione di un operatore, è comunicato agli enti pubblici interessati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

2.6. Attività di sorveglianza sull'operatore

Periodicamente l'operatore riceve verifiche ispettive, almeno una l'anno, salvo i casi particolari previsti dalla normativa, che possono essere svolte anche senza preavviso. Durante tali verifiche gli Ispettori di CCPB eseguono un controllo approfondito e sistematico delle strutture, degli appezzamenti, dei cicli e dei processi produttivi posti sotto il sistema di controllo di CCPB. Tali verifiche riguardano anche le registrazioni che devono tenere gli operatori al fine di garantire la rintracciabilità di tutte le operazioni, le materie prime impiegate ed i prodotti ottenuti da ogni ciclo o processo produttivo.

La sorveglianza dell'operatore è finalizzata alla verifica della corretta e continua applicazione del metodo di produzione biologico, secondo quanto richiesto dal Reg. UE 2018/848.

La verifica di sorveglianza è fatta dall'ispettore incaricato in accordo al Programma annuale preventivo dei controlli elaborato dal RAC.

L'operatore non può scegliere né suggerire l'ispettore incaricato dell'ispezione; è facoltà dell'operatore non accettare l'ispettore, purché in forma scritta e motivata.

L'ispettore ha il compito di verificare i documenti ricevuti da CCPB (notifica e suoi allegati) e di pianificare la verifica. A tale scopo, prende contatto con l'operatore per concordare la data e l'ora d'esecuzione della verifica ispettiva; lo informa sull'oggetto della verifica, sui documenti che deve predisporre e mettere a disposizione, e sulla necessità della sua presenza o di quella di un rappresentante munito di delega scritta.

La delega scritta non è richiesta nel caso in cui il rappresentante aziendale abbia un rapporto di lavoro subordinato con l'operatore controllato.

Al fine del completo svolgimento dell'attività ispettiva l'operatore deve garantire l'accesso ad ogni struttura, appezzamento, ciclo e processo produttivo; ad ogni documento di registrazione, anche contabile o amministrativa. Infine, quando richiesto da CCPB, l'operatore, previa opportuna informazione e relativo consenso dell'operatore medesimo, deve garantire l'accesso all'azienda anche al personale rappresentante gli Enti di accreditamento, finalizzato alla supervisione della attività di valutazione da questi condotta unicamente sull'operato di CCPB stesso. Ai fini della raccolta di eventuali evidenze necessarie a supporto di conformità e/o di non conformità, l'operatore deve inoltre garantire la possibilità di tale raccolta a mezzo copiatura, fotocopiatura o fotografia, nel rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

L'ispettore svolge la verifica di sorveglianza secondo le istruzioni ricevute da CCPB e, al termine della verifica, compila la relazione d'ispezione, rilasciando immediatamente all'operatore una copia del resoconto di verifica ispettiva, contenente le informazioni complete sui risultati della visita ispettiva comprese le eventuali osservazioni e rilievi di non conformità, o una fotocopia dell'intero verbale di ispezione.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 13 di 22

2.7. Reclami

Fermo restando l'obbligo delle comunicazioni in caso di dubbio di conformità dei prodotti di cui agli artt. 27 e 28.2 del Reg. 2018/848, tutte le aziende soggette al sistema di controllo devono tenere registrazione dei reclami relativi ai prodotti oggetto della certificazione rilasciata da CCPB, o relativi ad attività aziendali collegate alle produzioni biologiche, e devono adottare e documentare le opportune azioni correttive al fine di eliminare e correggere l'origine delle carenze.

A parte gli obblighi specifici di cui ai citati artt. 27 e 28.2 del Reg. 2018/848, gli operatori sono tenuti a comunicare tempestivamente a CCPB sia i reclami ricevuti dai clienti, sia gli esiti dei controlli svolti dalle autorità competenti in caso di contestazioni di non conformità.

Durante l'attività ispettiva sono esaminate e valutate le registrazioni dei reclami, e le azioni intraprese per la soluzione degli stessi. La mancata gestione dei reclami genera Non Conformità che saranno trattate come descritto nel presente Regolamento.

2.7.1. Obblighi e interventi in caso di sospetto di non conformità

Fatto salvo il successivo punto 2.7.2, un operatore che sospetti che un prodotto da lui ottenuto, preparato o importato o che ha ricevuto da un altro operatore non sia conforme a detto regolamento:

- identifica e separa il prodotto interessato;
- verifica se il sospetto di non conformità può essere comprovato;
- non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto di non conformità possa essere eliminato;
- ove il sospetto di non conformità sia comprovato o non possa essere eliminato, informa immediatamente CCPB possibilmente fornendo gli elementi disponibili;
- coopera pienamente con CCPB per verificare e individuare i motivi del sospetto di non conformità.

2.7.2. Obblighi e interventi in caso di presenza di prodotto o sostanze non autorizzati

Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest'ultimo non sia conforme al regolamento, l'operatore:

- identifica e separa il prodotto interessato;
- verifica se il sospetto può essere comprovato;
- non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;
- se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente CCPB fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;
- coopera pienamente con CCPB per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

2.7.3. Fasi procedurali che l'operatore è tenuto a seguire in caso di sospetto di non conformità a causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati

1. Per verificare se il sospetto di cui al precedente punto 2.7.2 possa essere comprovato l'operatore tiene conto dei seguenti elementi:

- se il sospetto di non conformità riguarda un prodotto biologico o in conversione in entrata, l'operatore verifica se:
 - le informazioni sull'etichetta del prodotto biologico o in conversione e le informazioni sui documenti di accompagnamento corrispondono;
 - le informazioni sul certificato rilasciato dal fornitore si riferiscono al prodotto effettivamente acquistato;
- qualora vi sia il sospetto che la causa della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati sia sotto il controllo dell'operatore, quest'ultimo esamina ogni possibile causa della loro presenza.

2. Quando informa CCPB, come indicato al precedente punto 2.7.2.d, di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l'operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi:

- le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
- la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
- risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
- la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
- tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
- ogni altro documento opportuno per chiarire il caso.

2.8. Campionamenti

Nel corso dell'attività ispettiva possono essere prelevati campioni da parte dell'ispettore incaricato, in funzione di quanto previsto nel Programma annuale preventivo dei controlli redatto dal RAC, o in funzione di eventuali dubbi emersi nel corso della verifica ispettiva, oppure per monitorare eventuali fonti di inquinamento esterne all'azienda controllata.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 14 di 22

Possono essere soggetti al campionamento sia i prodotti vegetali o animali ottenuti o trasformati in azienda, sia i mezzi tecnici immessi nei processi produttivi e ogni altra sostanza che a qualsiasi titolo possa intervenire nei processi produttivi aziendali.

CCPB si riserva di sub-appaltare l'attività di prova a laboratori esterni, accreditati UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e designati dall'Autorità competente ai sensi del DM n. 2592 del 12 marzo 2014. E' data facoltà all'operatore di comunicare a CCPB, all'atto del prelievo ed in forma motivata, l'elenco dei laboratori presso i quali egli non vuole che siano eseguite le prove.

In mancanza di tale comunicazione nei tempi indicati, con la firma del verbale prelievo campioni si ritiene acquisito anche il consenso al sub-appalto dell'attività di prova.

L'operatore è informato che CCPB, in caso di risultati positivi, concede quindici giorni dal ricevimento della comunicazione affinché egli possa presentare osservazioni e/o richiedere la revisione d'analisi prima di rendere esecutiva la definitiva soppressione delle indicazioni biologiche per il lotto di prodotto in questione.

2.9. Verifiche ispettive a seguito della sospensione della certificazione

CCPB prevede, nell'ambito della sua attività di controllo, verifiche ispettive dedicate al riscontro della chiusura di non conformità, limitatamente ai casi d'infrazione con sospensione della certificazione.

L'operatore e l'ispettore incaricato dei controlli, sono informati dell'avvio di tale procedura contestualmente alla comunicazione del provvedimento da parte di CCPB.

L'organizzazione della verifica è demandata all'ispettore; la medesima è effettuata entro il termine del periodo di sospensione.

Tali visite sono volte a verificare, in particolare, che l'operatore abbia rispettato il provvedimento durante il periodo di sospensione, che abbia continuato ad operare nel rispetto del Reg. UE 2018/848, ed abbia attuato efficaci azioni correttive utili ad eliminare le cause e prevenire il ripetersi della medesima NC.

2.10. Emissione ed uso dei certificati

CCPB rilascia, a firma dell'Amministratore Delegato, i seguenti tipi di certificati: certificato di conformità e certificato di controllo per l'importazione.

Gli operatori devono utilizzare la certificazione solo per indicare che i prodotti sono ottenuti in conformità al metodo di produzione biologica in accordo con quanto previsto dallo schema prescelto.

Gli operatori non devono fare riferimento alla certificazione prima di averla formalmente ottenuta; non devono utilizzare la certificazione in modo da portare discredito all'organismo di controllo e non devono rilasciare dichiarazioni non autorizzate o non corrette sull'attività di controllo e certificazione. Inoltre s'impegnano, a seguito del ritiro della certificazione o esclusione dal sistema di controllo, alla restituzione di qualsiasi documento di certificazione su richiesta di CCPB, o alla loro distruzione.

2.10.1. Certificato di conformità

Il certificato di conformità è rilasciato da CCPB per gli operatori soggetti al proprio controllo ed è il documento che attesta per quali prodotti l'operatore può rilasciare le dichiarazioni di conformità.

Il certificato è emesso su richiesta dell'operatore controllato. La richiesta è considerata implicita all'atto della domanda d'ammissione nel sistema di controllo. Ogni richiesta di aggiornamento, presentata da parte dell'operatore con l'invio a CCPB della documentazione prevista allo scopo, può avvenire sia attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione, lettera o fax, sia attraverso la rete internet. Qualora all'atto della richiesta del certificato di conformità, presentata secondo le modalità e le istruzioni ricevute, l'operatore abbia manifestato l'intenzione di utilizzare dichiarazioni di conformità direttamente sulla confezione del prodotto, al termine dell'attività di valutazione CCPB attribuisce, nel proprio sistema informatico, un codice identificativo al prodotto in questione per collegarlo alla confezione od etichetta valutata. Il certificato ha una validità di diciotto mesi dalla data di emissione.

Il certificato di conformità è un documento previsto per tutti gli schemi di certificazione di CCPB;

2.10.2. Dichiarazioni di conformità

L'operatore in possesso del certificato di conformità, è tenuto ad emettere dichiarazioni di conformità solo per i prodotti elencati nel certificato medesimo. Le dichiarazioni possono essere rilasciate tramite l'uso della modulistica o degli strumenti informatici forniti da CCPB oppure tramite l'apposizione sui documenti di accompagnamento dei prodotti, di apposite diciture che facciano riferimento alla certificazione di conformità rilasciata da CCPB, o direttamente sulla confezione del prodotto (mediante l'apposizione del codice dell'organismo di controllo seguito dal codice dell'operatore).

L'operatore in possesso del certificato di conformità è tenuto, secondo le modalità e le istruzioni ricevute, a comunicare a CCPB i dati relativi alle transazioni di prodotti biologici effettuate.

Ulteriori informazioni, specifiche per schema di certificazione, sono riportate della sezione 3 del presente regolamento.

2.10.3. Certificato di transazione

Il certificato di transazione attesta che una quantità definita di prodotto oggetto di transazione commerciale è stato ottenuto con metodo biologico in conformità alle norme vigenti.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 15 di 22

E' emesso solo nei casi previsti, su richiesta dell'operatore controllato presentata secondo le modalità e le istruzioni ricevute. La richiesta può avvenire sia attraverso i tradizionali strumenti di comunicazione, lettera o fax, sia attraverso la rete internet. I certificati di transazione non sono soggetti a scadenza.

I certificati di transazione sono documenti previsti solo per lo schema di certificazione Reg. UE 2018/848.

2.11. Mantenimento della validità della certificazione

Per il mantenimento della validità della certificazione rilasciata da CCPB è necessario che l'operatore operi nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, del contratto stipulato con CCPB e del presente Regolamento, e sia in regola con i pagamenti a CCPB. La verifica del rispetto è soggetta ad attività di sorveglianza da parte di CCPB.

2.12. Ritiro dei certificati

Il ritiro dei certificati emessi è previsto nel caso di ritiro definitivo della certificazione per una o più categoria di prodotti o nel caso dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

Nel primo caso, CCPB emette un nuovo certificato di conformità, sul quale non è più citata la categoria di prodotti in questione; l'operatore è informato circa il divieto di emettere dichiarazioni di conformità per la categoria di prodotti per il quale è stata ritirata la certificazione.

Nel secondo caso, CCPB emette una comunicazione con la quale informa l'operatore circa il divieto di emettere dichiarazione di conformità all'atto della commercializzazione per la categoria di prodotti in precedenza certificati; di cessare ogni forma di pubblicità che faccia riferimento alla certificazione nonché l'eventuale uso del marchio di CCPB, su fatture, ddt, etichette ed ogni altro documento utilizzato, nonché di procedere alla distruzione dei certificati di conformità in suo possesso.

2.13. Non conformità e provvedimenti dell'OdC

Per NC si intende qualsiasi condizione di non applicazione della normativa di riferimento. Le NC possono essere causate da azioni compiute dall'operatore, come da sue negligenze.

Le NC sono rilevate dall'Ispettore nel corso di una verifica ispettiva e dall'Ufficio Attività di Controllo e Certificazione nell'ambito delle attività di competenza.

In seguito alla rilevazione di una NC segue da parte di CCPB, la corrispondente irrogazione di un provvedimento (anche definito come "misura"). L'operatore è tenuto all'applicazione del provvedimento, al trattamento della non conformità al fine di rimuovere la NC e all'individuazione delle necessarie azioni correttive, atte ad evitare il ripetersi della medesima condizione di non conformità.

Le NC si suddividono in inosservanze, irregolarità e infrazioni.

Per quanto riguarda la reiterazione delle NC, trattasi della condizione per la quale un operatore, che ha commesso una irregolarità o infrazione, avendo rispettato il provvedimento dell'OdC, ripete nuovamente una NC della medesima area. Tale evento, ripetuto per un determinato numero di volte, comporta automaticamente l'attribuzione di NC di gravità maggiore, con irrogazione di provvedimenti di grado superiore.

Il meccanismo di provvedimenti applicati alla reiterazione, è soggetto alla condizione che la sommatoria delle NC dello stesso tipo sia mantenuta attiva per un periodo di 36 mesi; pertanto, superato tale periodo, le NC commesse prima dei 36 mesi, sono prescritte e non più considerate nel conteggio di eventuali ulteriori provvedimenti applicati per la medesima NC.

La reiterazione infine, non si applica alle NC la cui responsabilità non è imputabile all'operatore.

Sono state individuate le seguenti aree ove è possibile rilevare delle NC durante le fasi di controllo e di certificazione delle aziende: Documenti previsti dal Sistema di controllo (Area A); Documenti di Certificazione (Area B); Prescrizioni Generali previste dal sistema di controllo (Area C); Norme di Produzione Vegetale (Area D); Norme di Produzione Zootecnica (Area E); Norme di Produzione da Acquacoltura e alghe (Area F); Norme di Preparazione dei Prodotti (Area G); Norme di Importazione da Paesi Extra-UE (Area H); Specifiche di Prodotto e di Processo (Area I); Mancato rispetto dei provvedimenti dell'OdC (Area L); Reiterazione delle NC (Area M).

Quando nel corso dell'attività di sorveglianza svolta da CCPB, sono rilevate delle NC, queste sono trattate in funzione della loro gravità; le NC previste sono le seguenti: inosservanza; irregolarità, infrazione.

2.13.1. Inosservanza

L'inosservanza si configura come un'inadempienza di scarsa entità che non compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Le inosservanze comportano l'applicazione, da parte di CCPB, di una diffida all'operatore assoggettato.

2.13.2. Irregolarità

L'irregolarità si configura come un'inadempienza grave che compromette la conformità dei prodotti, ma non la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 16 di 22

aziendale e si caratterizza per non avere effetti prolungati nel tempo e non determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale.

Le irregolarità comportano l'applicazione, da parte di CCPB, della soppressione delle indicazioni biologiche.

2.13.3. Infrazione

L'infrazione si configura come un'inadempienza critica che compromette la conformità del processo di produzione e/o il sistema di auto-controllo sul metodo di produzione o la gestione della documentazione aziendale o il rispetto degli obblighi contrattuali assunti nei confronti di CCPB e si caratterizza per avere effetti prolungati tali da determinare variazioni sostanziali dello "status" aziendale e/o di conformità dei prodotti e/o di affidabilità dell'operatore.

Le infrazioni comportano l'applicazione, da parte di CCPB, della sospensione della certificazione o dell'esclusione dell'operatore dal sistema di controllo.

2.13.4. Classificazione dei provvedimenti

Alle NC descritte corrispondono i seguenti provvedimenti: diffida, soppressione delle indicazioni biologiche sospensione della certificazione ed esclusione dell'operatore.

2.13.5. Diffida

La diffida deriva dalla rilevazione di una inosservanza; consiste in un invito scritto all'operatore ad attuare il trattamento della non conformità nonché a correggere la NC rilevata in tempi definiti e ad applicare le necessarie azioni correttive affinché l'evento non si ripeta.

La diffida emessa nei confronti dell'operatore prevede un termine non superiore ai 60 giorni per il trattamento dell'inosservanza e la presentazione dell'eventuale proposta di azione correttiva.

L'operatore provvede a comunicare a CCPB il trattamento dell'inosservanza e l'eventuale proposta di azione correttiva tramite l'invio del rapporto di non conformità, rilasciato dall'ispettore al termine della verifica ispettiva, compilato in tutte le parti di sua competenza.

CCPB verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'inosservanza e valuta, se del caso, l'eventuale proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante un riscontro documentale, o, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva. In caso di esito positivo CCPB comunica all'operatore la chiusura della non conformità rilevata. Nel caso CCPB non ritenga adeguato il trattamento della non conformità effettuato o la proposta di azione correttiva, richiede ulteriori integrazioni.

Nel caso in cui l'operatore non provveda a comunicare a CCPB il trattamento della non conformità e l'eventuale azione correttiva proposta entro 60 giorni, CCPB procede alla rilevazione della relativa inosservanza di area L ed emette il provvedimento di diffida con misura accessoria di diffida ultimativa. Al termine del periodo supplementare concesso nel caso di mancata ottemperanza alla diffida, CCPB procede alla rilevazione di una irregolarità come previsto dalla tabella NC. La verifica dell'effettiva applicazione delle azioni correttive e della loro efficacia è svolta alla prima verifica ispettiva utile, secondo i termini indicati nella comunicazione del singolo provvedimento.

In deroga a quanto sopra, nel corso della verifica ispettiva l'ispettore, quando rileva una inosservanza, la segnala all'operatore e adotta immediatamente la misura della diffida; l'operatore propone e attua immediatamente il trattamento dell'inosservanza; l'ispettore valuta il trattamento dell'inosservanza ed indica nel verbale di ispezione la risoluzione della non conformità, nonché l'eventuale proposta di azione correttiva formulata dall'operatore. La verifica dell'effettiva applicazione delle azioni correttive e della loro efficacia è svolta alla prima verifica ispettiva utile; CCPB riesamina successivamente l'attività svolta dall'ispettore nonché il ripristino della conformità e, in caso di esito positivo ne mantiene evidenza con atto interno, in caso di esito negativo CCPB emette adeguato provvedimento. Detto provvedimento è trasmesso all'operatore entro 5 giorni dal ricevimento del verbale di ispezione, con le modalità indicate al paragrafo 2.14.

2.13.6. Soppressione delle indicazioni biologiche

La soppressione delle indicazioni biologiche deriva dalla rilevazione di un'irregolarità; consiste nel divieto per l'operatore di pubblicizzare e/o di commercializzare il prodotto soggetto a non conformità riportando, nella pubblicità, nelle etichette e nei documenti di vendita, le indicazioni relative al metodo dell'agricoltura biologica. Il provvedimento include l'invito scritto all'operatore ad attuare il trattamento della non conformità, dare evidenza degli adempimenti previsti e presentare la proposta di azione correttiva, comprese le eventuali misure accessorie, entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

Il provvedimento prevede, se il prodotto è stato commercializzato, che l'operatore comunichi ai propri clienti la soppressione delle indicazioni biologiche e, se del caso, attivi l'eventuale procedura di ritiro, tempestivamente e comunque non oltre 5 giorni dalla ricezione del provvedimento utilizzando un sistema che garantisca l'avvenuta ricezione da parte del destinatario della comunicazione. Qualora non sia possibile ritirare il prodotto, l'operatore ne dà tempestiva comunicazione all'Organismo di controllo.

L'operatore provvede a comunicare a CCPB il trattamento dell'inosservanza e la proposta di azione correttiva tramite l'invio del rapporto di non conformità, rilasciato dall'ispettore al termine della verifica ispettiva, compilato in tutte le parti di sua competenza.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 17 di 22

CCPB verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'irregolarità e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante riscontro documentale, o, se necessario, effettuando una nuova visita ispettiva.

In caso di esito positivo CCPB comunica all'operatore la chiusura della non conformità rilevata. Nel caso CCPB non ritenga adeguato il trattamento della non conformità effettuato o la proposta di azione correttiva, richiede ulteriori integrazioni.

La verifica dell'effettiva applicazione delle azioni correttive e della loro efficacia è svolta alla prima verifica ispettiva utile, secondo i termini indicati nella comunicazione del singolo provvedimento.

CCPB, se del caso, emette un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, o, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

2.13.7. Ritiro della certificazione

2.13.7.1. Sospensione della certificazione

La sospensione della certificazione può riguardare una o più attività (produzione, preparazione e importazione) uno o più unità produttive o l'intera azienda. La sospensione si applica dalla data di ricevimento della comunicazione alla singola attività o unità produttiva qualora l'infrazione non abbia ricadute su altre attività o unità produttive. La sospensione comporta per l'operatore il divieto, per il periodo indicato nella Tabella delle non conformità e dei relativi provvedimenti (allegato I del DM n. 15962 del 20/12/2013), di commercializzare i prodotti con indicazioni riferite al metodo di produzione biologica e, se del caso, comporta la soppressione (cfr. paragrafo 2.13.6) delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato. Nel periodo di sospensione l'operatore è tenuto a continuare ad applicare le disposizioni previste dal Reg. UE 2018/848.

Il provvedimento include l'invito scritto all'operatore ad attuare il trattamento della non conformità (ivi compresi i termini entro i quali comunicare ai propri clienti gli adempimenti da effettuare, quali: ritiro, declassamento, etc), l'obbligo di dare evidenza degli adempimenti previsti e di presentare la proposta di azione correttiva entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.

La sospensione della certificazione dell'operatore si applica dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento.

L'operatore provvede a comunicare a CCPB il trattamento dell'inosservanza e la proposta di azione correttiva tramite l'invio del rapporto di non conformità, rilasciato dall'ispettore al termine della verifica ispettiva, compilato in tutte le parti di sua competenza.

CCPB verifica il rispetto delle disposizioni contenute nel provvedimento, l'efficacia del trattamento dell'infrazione e valuta la proposta di azione correttiva entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'operatore, mediante riscontro documentale ed effettuando una nuova visita ispettiva entro il termine del periodo di sospensione come descritto al punto 2.9 (verifiche a seguito di sospensione della certificazione).

In caso di esito positivo CCPB comunica all'operatore la chiusura della non conformità rilevata. Nel caso CCPB non ritenga adeguato il trattamento della non conformità effettuato o la proposta di azione correttiva, richiede ulteriori integrazioni.

La verifica dell'effettiva applicazione delle azioni correttive e della loro efficacia è svolta alla prima verifica ispettiva utile, secondo i termini indicati nella comunicazione del singolo provvedimento.

CCPB, se del caso, emette un nuovo certificato di conformità entro 30 giorni dalla data del provvedimento, o, qualora l'operatore abbia presentato ricorso, entro 10 giorni dall'esito dello stesso.

La sospensione può essere applicata, a seconda della natura della NC rilevata, all'intera attività dell'operatore, ad una specifica attività soggetta a certificazione.

2.13.7.2. Esclusione dal sistema di controllo

L'esclusione dell'operatore consiste nel ritiro del certificato di conformità da parte di CCPB con conseguente divieto dell'uso della certificazione ricevuta, come descritto al punto 2.12; inoltre comporta l'avvio della procedura di cancellazione dall'elenco degli operatori biologici prevista all'allegato 6 punto 2 del Decreto Ministeriale 1° febbraio 2012 n. 2049. L'esclusione implica il divieto da parte dell'operatore escluso di presentare la notifica di assoggettamento prima che siano trascorsi due anni dall'adozione della misura, fatto salvo il caso di esclusione per morosità. L'esclusione se del caso comporta la soppressione delle indicazioni di prodotti già immessi sul mercato.

L'esclusione dell'operatore si applica dalla data in cui l'operatore ha ricevuto il provvedimento.

L'operatore che risulti aver terminato ogni attività ai sensi del Reg. UE 2018/848, senza formale comunicazione di uscita dal sistema di controllo a CCPB, e/o che non si renda successivamente disponibile all'esecuzione di una verifica ispettiva, riceve una comunicazione di esclusione d'ufficio.

2.14. Comunicazione dei provvedimenti adottati dall'OdC

I provvedimenti sono comunicati all'operatore tramite l'invio di posta elettronica certificata ovvero, ove ciò non sia possibile, tramite lettera a/r o altro mezzo equivalente che ne garantisca la ricezione.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 18 di 22

Le comunicazioni che riguardano inosservanze, irregolarità, infrazioni e i relativi provvedimenti sono inviate all'operatore e, per conoscenza, all'ispettore incaricato dei controlli e alle Autorità competenti (a quest'ultime secondo le disposizioni in vigore).

Inoltre, le comunicazioni che riguardano irregolarità, infrazioni e i relativi provvedimenti sono inviate per conoscenza anche agli altri Organismi di Controllo.

2.15. Notifiche di variazione, programmi annuali di produzione

2.15.1. Notifiche di variazione

L'operatore si impegna a fornire le dovute informazioni circa le modifiche che sopraggiungono e che possono avere influenza sulle specifiche di prodotto, o di modifiche a carico della sua organizzazione (assetto proprietario o direzionale).

Ogni qualvolta si verificano variazioni nei dati contenuti nella notifica quali: aumento o diminuzione del numero di attività, aumento o diminuzione di superficie condotta (variazione metodo di produzione); aumento o diminuzione UP zootecnia (variazione metodo di produzione); cambio dell'ODC di riferimento, gli operatori devono predisporre ed inviare una notifica di variazione, compilata seguendo le istruzioni fornite dalle Autorità competenti.

2.15.2. Programmi Annuali di Produzione

Gli operatori sono tenuti all'invio a CCPB dei programmi annuali di produzione, ove previsti dalla normativa vigente e specifici per categoria produttiva, secondo quanto previsto dalle relative istruzioni fornite dalle Autorità competenti. In particolare, tali programmi devono essere inviati contestualmente alla prima notifica e, in seguito, entro il 31 gennaio di ogni anno o nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti.

2.16. RegISTRAZIONI a carico degli operatori

Gli operatori sono tenuti ad acquisire, archiviare e rendere disponibile, su richiesta degli Ispettori e dell'Ufficio Attività di Controllo e Certificazione di CCPB, i documenti fiscali, la certificazione e le dichiarazioni di conformità, di tutte le materie prime, i mezzi tecnici, gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione utilizzati.

La certificazione delle materie prime provenienti da agricoltura biologica, quando è emessa da un fornitore in possesso di un certificato di conformità - che deve essere acquisito in copia dall'operatore - è rappresentata dalla dichiarazione di conformità apposta sulla confezione o su un documento che accompagna la merce.

I certificati di conformità possono essere accettati solo se emessi da organismi di controllo autorizzati. Nel caso delle dichiarazioni di conformità rilasciate dal fornitore direttamente sulla confezione, è necessario che l'operatore, ove possibile, conservi la copia di un'etichetta per ogni prodotto acquistato.

Per ogni materia prima di origine agricola non biologica, mezzo tecnico, ingrediente o ausiliario di fabbricazione, l'operatore deve richiedere al fornitore la dichiarazione in merito alla non derivazione o non ottenimento da OGM.

La registrazione delle operazioni e delle transazioni, volta a garantire la rintracciabilità di ogni prodotto nei processi aziendali, avviene secondo modalità diverse in funzione dell'attività svolta dall'operatore: i produttori agricoli sono tenuti all'uso delle schede ministeriali o, in alternativa, dei registri autorizzati da CCPB, i produttori zootecnici, i preparatori, i distributori e gli importatori, sono tenuti all'uso dei registri autorizzati da CCPB, secondo le istruzioni ricevute.

I tempi di aggiornamento devono essere contenuti entro la settimana, salvo diverse disposizioni delle AAPP o di CCPB. Eventuali correzioni sui registri devono essere fatte senza cancellature e senza l'ausilio di correttori; in ogni caso devono lasciare leggibile il testo ante-correzione (es: barratura = ~~effetto barrato~~).

Possono essere concordate modalità di gestione elettronica delle registrazioni; tali registrazioni dovranno garantire la rintracciabilità di ogni prodotto nei processi aziendali e dovranno essere archiviate su supporti informatici immutabili o stampate su fogli vidimati da CCPB.

Indipendentemente dal supporto utilizzato, cartaceo o informatico, le registrazioni fatte dagli operatori devono garantire il monitoraggio delle dichiarazioni di conformità rilasciate; siano esse su documenti accompagnatori che sulle confezioni dei prodotti.

Gli operatori sono tenuti a mettere a disposizione di CCPB, la documentazione relativa alle autorizzazioni igienico-sanitarie, ai piani di autocontrollo e ai manuali di autocontrollo in accordo, ad esempio, alla metodica HACCP.

Fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, gli operatori sono tenuti ad archiviare la documentazione concernente la certificazione ai sensi del Reg. UE 2018/848, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni dalla data di creazione del documento.

2.17. Ricorsi

L'operatore che intende opporsi a decisioni di CCPB può fare ricorso entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione cui si riferisce. Il ricorso va inviato, con lettera raccomandata a/r o mezzo equivalente, all'Amministratore Delegato di CCPB; deve contenere le motivazioni e i punti essenziali per i quali si ritiene di poter contestare la decisione di CCPB, e devono essere allegati tutti i documenti a sostegno e a prova della tesi presentata.

Ricevuto il ricorso l'Amministratore Delegato lo invia al Presidente del Comitato Gestione Ricorsi che convoca il Comitato. Il Comitato decide il caso nella prima riunione utile da tenersi entro trenta giorni dal ricevimento.



**REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E
CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI**

**REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 19 di 22**

Al termine dell'esame del ricorso, la decisione del Comitato Gestione Ricorsi è inviata all'operatore e a tutte le parti interessate con lettera raccomandata a/r o mezzo equivalente, contenente l'esito dell'esame.
Le spese del ricorso seguono la soccombenza.

2.18. Recesso

L'operatore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal sistema di controllo di CCPB. Per farlo deve inviare una comunicazione scritta tramite lettera a/r o mezzo equivalente con la quale comunica l'intenzione di uscire dal sistema di controllo previsto dal Reg. UE 2018/848 tale comunicazione deve essere inviata anche all'amministrazione pubblica cui era stata inviata la notifica di produzione con metodo biologico.

L'operatore che recede è tenuto a pagare la quota parte per il tempo in cui è stato inserito nel sistema di controllo di CCPB.

2.19. Richiesta di riammissione

CCPB prevede, nell'ambito della sua attività di controllo, verifiche ispettive specifiche, utili al completamento delle istruttorie di riammissione, aperte a seguito di ricorsi accolti dal Comitato Gestione Ricorsi, contro decisioni di esclusione. L'operatore e l'ispettore incaricato dei controlli, sono informati di tale procedura, contestualmente alla comunicazione d'accoglimento della richiesta di riammissione.

L'organizzazione della verifica è demandata all'ispettore, che a tal fine, opera analogamente a quanto indicato al punto 2.3 del presente Regolamento.

L'ispettore è tenuto a verificare, in particolare, che l'operatore abbia, nel periodo durante il quale non è stato all'interno del sistema di controllo, applicato il provvedimento dell'OdC (se del caso), ed abbia continuato ad operare nel rispetto del Reg. UE 2018/848.

L'esito positivo della verifica, è condizione essenziale per la riammissione dell'operatore. L'iter si conclude con la comunicazione all'operatore e alla Amministrazione competente dell'esito del ricorso.

Per tutti gli altri casi di richieste di riammissione da parte di operatori precedentemente assoggettati al sistema di controllo, l'iter procedurale segue esattamente quello successivo alla presentazione di una prima notifica ed è attuato secondo quanto indicato ai paragrafi da 2.2 a 2.5 del presente Regolamento, incluso l'inizio di un nuovo periodo di conversione, ove applicabile.

	REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI	REG 001 ED 0 REV. 9 Applicabile dal 2022-01-01 Pag. 20 di 22
---	---	---

SEZIONE 3. – DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ E USO DEI MARCHI

CANADA	CE	CONTROLLO BIOLOGICO	JAS	NOP
				
Marchio di conformità	Marchio di conformità	Marchio associativo	Marchio di certificazione	Marchio di certificazione

3.1. Generalità

Il presente regolamento si applica a tutte le forme di comunicazione riguardanti la certificazione rilasciata da CCPB nell'ambito degli schemi di certificazione dei prodotti biologici in conformità al Reg. UE 2018/848, agli *Standard di Produzione Biologica di CCPB*, al Japanese Agricultural Standard – JAS, al Canadian Organic Regime (COR) e al National Organic Program (NOP).

L'operatore s'impegna a seguire quanto di seguito specificato in merito all'uso dei certificati e dei marchi, nell'etichettatura dei propri prodotti, nella pubblicità e nella promozione. Il rispetto di tale impegno è soggetto all'attività di sorveglianza da parte di CCPB.

L'operatore in possesso di un certificato di conformità emesso da CCPB nell'ambito dei diversi schemi di certificazione, ha diritto, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento, di dare pubblicità della certificazione ottenuta nei modi ritenuti più opportuni e di rendere pubblico il certificato di conformità.

L'operatore non deve attuare forme di comunicazione che possono portare discredito a CCPB, né che siano scorrette o ingannevoli, tali cioè da trarre in inganno i destinatari del messaggio; nello specifico l'operatore non deve fornire comunicazioni non veritiere relativamente al campo d'applicazione della certificazione (il campo di applicazione è indicato sul certificato di conformità), non può in alcun caso far credere che la certificazione sia stata rilasciata anche per prodotti non citati nel certificato di conformità, e non può fare riferimento alla certificazione quando questa non è ancora stata rilasciata o è stata sospesa o revocata o l'operatore stesso vi abbia rinunciato. Inoltre, all'operatore può essere richiesto di sospendere l'uso della certificazione nel caso di modifiche intervenute a carico del processo, del prodotto o dell'organizzazione aziendale, suscettibili di poter compromettere la conformità del prodotto stesso; la sospensione rimane fin quando CCPB non avrà comunicato la propria decisione sull'opportunità o meno di confermare la certificazione rilasciata.

La certificazione non è trasferibile ad altri e la sua pubblicità è riservata all'operatore che l'ha conseguita. I certificati di conformità non possono essere utilizzati direttamente sui prodotti o sui loro imballaggi primari e secondari. L'operatore deve sempre rispettare le prescrizioni specifiche cogenti, applicabili ai prodotti certificati.

I certificati di conformità possono essere riprodotti per comunicare la certificazione, ma la riproduzione deve essere integrale. Le eventuali copie destinate ad essere distribuite devono riportare in modo indelebile la dicitura "DUPLICATO CONFORME ALL'ORIGINALE"; la riproduzione può avvenire in B/N o a colori, può essere ingrandita o ridotta purché leggibile e non siano alterati né la struttura, né i contenuti.

Per gli schemi di certificazione JAS, COR e NOP, i certificati dei fornitori possono essere accettati solo se emessi da CCPB o da altri organismi di controllo nell'ambito dei propri schemi accreditati rispettivamente da JAS, COR e NOP (i certificati e le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento a tale accreditamento).

I marchi di certificazione sono rilasciati da CCPB all'operatore che ha ottenuto la certificazione di conformità per lo specifico schema (Reg. UE 2018/848, JAS, COR e NOP).

I marchi di certificazione possono essere ingranditi o ridotti nel rispetto della dimensione minima e delle proporzioni descritte nelle *Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici* (allegato 001 al presente Regolamento).

I marchi di certificazione possono essere utilizzati sulla carta da lettere, sulle buste e sui biglietti da visita, nelle monografie istituzionali, nei bilanci e nei rapporti annuali, nei depliant, nei cataloghi e nelle schede tecniche dei prodotti, ed in ogni altra forma di comunicazione (fiere, veicoli, messaggi pubblicitari, etc.), preferibilmente posizionati vicino al marchio dell'operatore o sulla stessa linea di base o vicino alla ragione sociale dell'operatore medesimo.

L'uso dei marchi di certificazione è soggetto all'attività di sorveglianza da parte di CCPB.



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 21 di 22

3.2. Condizioni per il rilascio delle Dichiarazioni di Conformità

All'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto ottenuto conformemente allo schema di certificazione Reg. UE 2018/848, l'operatore deve rilasciare la relativa dichiarazione di conformità. La dichiarazione di conformità consiste nella comunicazione al cliente che il prodotto oggetto di transazione è stato ottenuto nel rispetto della normativa a cui fa riferimento; è una dichiarazione di responsabilità facente capo direttamente al rappresentante legale dell'azienda che la rilascia.

Per un prodotto venduto in natura, o comunque non confezionato, l'operatore deve fare accompagnare la merce da un documento sul quale egli rilascia detta dichiarazione, secondo le norme vigenti e le istruzioni ricevute da CCPB.

Qualora il prodotto commercializzato sia destinato al consumatore finale, o sia all'interno di contenitori chiusi, la dichiarazione può essere rilasciata direttamente sulla confezione commerciale o sull'etichetta apposta sul contenitore.

In entrambi i casi l'operatore deve comunicare a CCPB, tramite l'utilizzo dell'apposita modulistica e secondo le istruzioni ivi specificate, le caratteristiche dei prodotti per i quali intende utilizzare dichiarazioni di conformità, e questi devono rispondere ai requisiti sanciti dal Reg UE 2018/848.

L'etichetta o la confezione commerciale presentata, deve prevedere le diciture obbligatorie previste dal Reg. UE 2018/848, ed esemplificate nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 al presente Regolamento).

Una diversa configurazione della dichiarazione di conformità, rispetto a quanto esemplificato nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici, è ammessa solo per casi di oggettiva necessità, ed è comunque soggetta ad autorizzazione da parte di CCPB.

Quando un operatore confeziona prodotti a marchio del proprio cliente, la dichiarazione di conformità e gli estremi identificativi dell'organismo di controllo, sono quelli del cliente. In questo caso, all'atto della consegna del prodotto, l'operatore dovrà obbligatoriamente rilasciare al cliente una sua dichiarazione di conformità utilizzando i documenti che accompagnano la merce, secondo le istruzioni ricevute da CCPB.

L'attività di preparazione e/o confezionamento fatta per conto di un cliente, non esime l'operatore dal rispetto del medesimo iter di presentazione a CCPB del prodotto in questione, per la sua validazione e conseguente pubblicazione sul suo certificato di conformità.

Nel caso in cui il prodotto certificato da CCPB sia destinato al mercato estero, le diciture riportate sulle etichette o sulle confezioni devono rispondere all'applicazione normativa del paese di destinazione, e possono essere costituite solamente dal codice identificativo di CCPB (IT BIO 009).

Il rilascio delle dichiarazioni di conformità per il prodotto ottenuto in applicazione degli schemi di certificazione, JAS, COR e NOP, avviene mediante l'apposizione sulle confezioni commerciali dei rispettivi marchi. Per il prodotto in natura o comunque non confezionato, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata sui documenti che accompagnano la merce.

3.3. Condizioni per l'uso del logo comunitario



Il logo comunitario è il risultato della combinazione di due simboli, la bandiera europea e una foglia, ottenendo come risultato un unico elemento visuale, conosciuto anche come Euro Leaf.

Il logo può essere usato da tutti gli operatori certificati secondo lo schema di certificazione Reg. UE 2018/848. Le condizioni di utilizzo sono specificate agli artt. 32 e 33 del Reg. UE 2018/848, ed ulteriormente integrate dall'art 3 del Reg. UE 2021/279. Le condizioni per la definizione degli aspetti grafici (diciture, colori, contrasto, dimensioni, etc.), sono descritte nell'allegato V del regolamento UE 2018/848.

3.4. Condizioni per l'uso del marchio CONTROLLO BIOLOGICO



Il marchio è rappresentato dal logo composto da una foglia stilizzata posta sul palmo di una mano, anch'essa stilizzata, e dalla scritta CONTROLLO BIOLOGICO.

Il marchio CONTROLLO BIOLOGICO, di cui CCPB è concessionario in esclusiva, è rilasciato agli operatori associati alla società proprietaria del marchio, secondo le regole stabilite nello Statuto consortile/societario. L'operatore che non ha diritto all'uso del marchio CONTROLLO BIOLOGICO, può fare riferimento all'avvenuta certificazione senza utilizzare il marchio, ma solo con l'uso delle diciture obbligatorie, così come riportato nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 al presente Regolamento).

3.5. Condizioni per l'uso del marchio JAS - Japanese Agricultural Standard



Il marchio JAS, nella versione riconosciuta dal MAFF a CCPB, è composto dal logo JAS e dalle quattro lettere identificative di CCPB.

Il marchio può essere usato da tutti gli operatori in possesso della doppia certificazione Reg. UE 2018/848 e del Japanese Agricultural Standard, la normativa nazionale giapponese sull'agricoltura biologica.

Il marchio può essere usato solo per i prodotti ottenuti conformemente sia al Reg. UE 2018/848 che alla normativa giapponese. Più esattamente, per i prodotti vegetali, in forza del principio di equivalenza esistente tra le due legislazioni, è permesso l'uso del logo JAS senza ulteriori prescrizioni; per quelli di origine animale, non essendo ancora prevista tale



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI BIOLOGICI

REG 001
ED 0 REV. 9
Applicabile dal
2022-01-01
Pag. 22 di 22

equivalenza, l'uso del marchio è autorizzato solo a seguito della verifica da parte di CCPB del rispetto dei disciplini tecnici previsti dalla normativa giapponese.

L'operatore, già assoggettato al sistema di controllo per il Reg. UE 2018/848, che desidera usare il marchio JAS, deve presentare la domanda di certificazione per questo schema, utilizzando la modulistica prevista da CCPB; deve quindi sottostare ad una verifica ispettiva, ed alla successiva valutazione fino alla emissione del certificato di conformità.

L'operatore è tenuto inoltre a presentare a CCPB, per la necessaria validazione, le etichette e le confezioni sulle quali devono essere riportate, oltre al marchio in oggetto, anche le diciture obbligatorie descritte dal Reg. CE 834/2007 e riportate nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 del presente Regolamento). Configurazioni diverse da quelle descritte nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici, sono ammesse solo per casi di oggettiva necessità, e sono comunque soggette ad autorizzazione da parte di CCPB.

3.6. Condizioni per l'uso del marchio COR – Canadian Organic Regulation



Il marchio COR è composto da una foglia d'acero rossa che sovrasta le colline verdi, il tutto all'interno di un doppio cerchio che contiene la scritta "Canada Organic – Biologique Canada". Il marchio può essere usato da tutti gli operatori in possesso della certificazione Reg. UE 2018/848 e/o del Canadian Organic Regulation, la normativa nazionale canadese sull'agricoltura biologica.

Il marchio può essere usato sia per i prodotti ottenuti conformemente sia al Reg. CE 834/2007 in forza dell'accordo di equivalenza tra UE e Canada, sia alla normativa canadese nel caso di operatori extra UE.

L'operatore, già assoggettato al sistema di controllo per il Reg. UE 2018/848, che desidera usare il marchio COR, è tenuto a presentare a CCPB, per la necessaria validazione, le etichette e le confezioni sulle quali devono essere riportate, oltre al marchio in oggetto, anche le diciture obbligatorie descritte dal Reg. UE 2018/848 e riportate nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 del presente Regolamento). Configurazioni diverse da quelle descritte nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici, sono ammesse solo per casi di oggettiva necessità, e sono comunque soggette ad autorizzazione da parte di CCPB.

L'operatore, non assoggettato al sistema di controllo per il Reg. UE 2018/848, che desidera usare il marchio COR, deve presentare la domanda di certificazione per questo schema, utilizzando la modulistica prevista da CCPB; deve quindi sottostare ad una verifica ispettiva, ed alla successiva valutazione fino alla emissione del certificato di conformità.

L'operatore è tenuto inoltre a presentare a CCPB, per la necessaria validazione, le etichette e le confezioni sulle quali devono essere riportate, oltre al marchio in oggetto, anche le diciture obbligatorie descritte nell'apposita sezione nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 del presente Regolamento).

Il logo può essere sia in nero su sfondo bianco, in nero su sfondo trasparente, o a colori. Se a colori, lo sfondo è bianco o trasparente, i bordi interni, esterni e le colline sono verdi (Pantone n. 368), al foglia di acero rossa (Pantone n. 186) e le lettere sono nere.

3.7. Condizioni per l'uso del marchio NOP – National Organic Program



Il marchio NOP è composto dalla stilizzazione di un campo coltivato con i solchi che si perdono all'orizzonte e dalle scritte USDA ORGANIC, il tutto all'interno di un doppio. Il marchio può essere usato da tutti gli operatori in possesso della certificazione UE 2018/848 e/o del National Organic Program, la normativa nazionale statunitense sull'agricoltura biologica.

Il marchio può essere usato per i prodotti ottenuti conformemente sia al Reg. UE 2018/848 in forza dell'accordo di equivalenza tra UE e Stati Uniti, sia alla normativa statunitense nel caso di operatori extra UE.

L'operatore, già assoggettato al sistema di controllo per il Reg. UE 2018/848, che desidera usare il marchio NOP, è tenuto a presentare a CCPB, per la necessaria validazione, le etichette e le confezioni sulle quali devono essere riportate, oltre al marchio in oggetto, anche le diciture obbligatorie descritte dal Reg. UE 2018/848 e riportate nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 del presente Regolamento). Configurazioni diverse da quelle descritte nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici, sono ammesse solo per casi di oggettiva necessità, e sono comunque soggette ad autorizzazione da parte di CCPB.

L'operatore, non assoggettato al sistema di controllo per il Reg. UE 2018/848, che desidera usare il marchio NOP, deve presentare la domanda di certificazione per questo schema, utilizzando la modulistica prevista da CCPB; deve quindi sottostare ad una verifica ispettiva, ed alla successiva valutazione fino alla emissione del certificato di conformità.

L'operatore è tenuto inoltre a presentare a CCPB, per la necessaria validazione, le etichette e le confezioni sulle quali devono essere riportate, oltre al marchio in oggetto, anche le diciture obbligatorie descritte nell'apposita sezione nelle Normative per l'etichettatura dei prodotti biologici (allegato 001 del presente Regolamento).

Le modalità di utilizzo del logo sono riportate al paragrafo 205.311 del regolamento NOP.